

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 08349/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8349 del 2026, proposto da

Giulio Chirico, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Saviano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Michele Tammaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Vittoria Mobilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 20 maggio 2026 notificata a mezzo pec il 26 Maggio 2026 (Pratica n. 206/GP/2026, nota di comunicazione Prot. P10181/2026 del 26/05/2026 a firma del Segretario Generale), con la quale il CSM ha deliberato il non luogo a provvedere in ordine

all'istanza di riesame in autotutela formulata in data 16 gennaio 2026; della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 e ss.mm.ii., con la quale sono stati individuati, ai sensi del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, le modalità di selezione e i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a vice-procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto; del decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Napoli recante “*Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario*”, pubblicato nella GU n. 28 del 11 aprile 2023 - Suppl. Ordinario n. 1, nella parte in cui prevede l'applicazione del limite massimo di dieci anni per la valutazione dell'anzianità professionale come titolo di preferenza; della delibera consiliare del 20 marzo 2024 (pubblicata sul sito istituzionale in data 8 Maggio 2024) di approvazione della graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quattro posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Frattamaggiore; della delibera consiliare del 17 Dicembre 2025 (pubblicata sul sito istituzionale in data 13 gennaio 2026), nella parte in cui ha disposto la nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore dei candidati ivi indicati, omettendo di tener conto della maggiore anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati della ricorrente, che è stata così esclusa dai vincitori; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, inclusa la graduatoria finale di merito della procedura selettiva.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia e di Michele Tammaro;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2026 il dott. Angelo

Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente ha evidenziato che in sede di formazione della graduatoria, *“pur vantando un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati superiore a dieci anni, e comunque superiore a quella dei candidati risultati utilmente collocati in graduatoria veniva sopravanzato dai medesimi unicamente in ragione della loro minore età anagrafica, titolo preferenziale che la norma delegata aveva indebitamente promosso a criterio dominante una volta neutralizzata, oltre la soglia decennale, la maggiore anzianità professionale”*; che tale disparità di trattamento è stata evocata nei confronti dei *“controinteressati utilmente collocati nella graduatoria per la nomina a giudice onorario di pace di Frattamaggiore nel distretto della Corte di Appello di Napoli (Bando in G.U. n. 28 dell'11 aprile 2023), che si riserva anche di individuare e notificare per pubblici proclami o secondo le indicazioni del Tribunale”*; tanto che ha chiesto di essere autorizzata alla notificazione per pubblici proclami;

Visto l'art. 41, comma 4 c.p.a., in cui si prevede che *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto che ricorrano i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, *“per pubblici proclami”* sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
 - 4.- l'indicazione dei controinteressati;
 - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 7. - il testo integrale del ricorso;
- b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

- 3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- 4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- 5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina

sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento;

Precisato che, a mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore del Ministero della Giustizia, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami.

Fissa al 2 dicembre 2026 l'udienza in Camera di Consiglio per la trattazione della domanda cautelare.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2026 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore

Chiara Cavallari, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Angelo Fanizza

IL PRESIDENTE
Rosa Perna

IL SEGRETARIO